



Raccomandazioni sulle legionelle e sulla legionellosi

Modulo 5 Sistema di sorveglianza

I referti positivi della legionellosi devono essere comunicati all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e al Servizio medico cantonale. L'UFSP è responsabile della sorveglianza epidemiologica e della valutazione dei casi di malattia.

1 Sorveglianza epidemiologica della legionellosi in Svizzera	2
1.1 Principio della sorveglianza	2
1.2 Formulare per la dichiarazione	2
2 Focolaio di legionellosi	2
3 Presentazione e analisi dei dati	3
Bibliografia	3

Versione del	Versione precedente	Modifica rispetto alla versione precedente
26.04.2024	Revisione totale 2018	Nuova versione del modulo (revisione totale 2024)

1 Sorveglianza epidemiologica della legionellosi in Svizzera

Questo capitolo si rivolge in primo luogo alle autorità sanitarie cantonali, in modo particolare ai medici cantonali, ma anche ai medici curanti e ai laboratori che dichiarano casi di legionellosi.

1.1 Principio della sorveglianza

In Svizzera, lo sviluppo epidemiologico della legionellosi si basa sul sistema di dichiarazione obbligatoria dell'UFSP. Il sistema di sorveglianza è conforme allo standard europeo. La sorveglianza mira, innanzitutto, a rilevare la frequenza della legionellosi nell'andamento spazio-temporale e a scoprire tempestivamente cluster insoliti, in particolare focolai con un'origine comune, in modo da adottare misure di lotta appropriate. In secondo luogo, serve a identificare i gruppi a rischio per i quali sono necessarie misure preventive specifiche.

Il sistema di dichiarazione si basa sulle dichiarazioni dei laboratori di microbiologia, integrate da quelle cliniche dei medici. La base giuridica è costituita dalla legge sulle epidemie, dall'ordinanza sulle epidemie e dall'ordinanza del DFI sulla dichiarazione di osservazioni relative alle malattie trasmissibili dell'essere umano. Quest'ultima viene costantemente verificata per garantirne l'attualità e regolarmente aggiornata.

Ogni referto d'analisi di campioni clinici positivo per *Legionella* spp., eseguito tramite coltura, test antigene urinario, immunofluorescenza diretta, sierologia o amplificazione genica (PCR), è soggetto alla dichiarazione obbligatoria. La dichiarazione è inviata dal laboratorio al Servizio medico cantonale del luogo di domicilio del paziente e parallelamente anche all'UFSP. Tutti i ceppi di *Legionella* cresciuti in coltura devono essere spediti al Centro nazionale di referenza per *Legionella* per la tipizzazione (si veda Modulo 18). Il medico curante deve in seguito compilare e inviare la dichiarazione di referti clinici entro il termine legale di una settimana al Servizio medico cantonale, che avvia le misure necessarie e trasmette la dichiarazione clinica all'UFSP. Per ulteriori informazioni sui criteri, le scadenze e i canali di dichiarazione si rimanda alla *Guida sulla dichiarazione obbligatoria* (in francese)¹.

I dati raccolti permettono di evidenziare eventuali legami tra i casi dichiarati e le fonti di infezione, affinché possano essere prese le misure necessarie (identificazione e decontaminazione della fonte d'infezione).

1.2 Formulare per la dichiarazione

I formulari per la dichiarazione della legionellosi possono essere scaricati al seguente link: *Formulari per la dichiarazione della legionellosi*².

2 Focolaio di legionellosi

In un focolaio di legionellosi, è indicata un'indagine per la ricerca di una fonte comune di infezione se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- comparsa di due o più casi di legionellosi nell'arco di sei mesi in persone che hanno frequentato lo stesso ambiente da due a dieci giorni prima dell'insorgenza della malattia (casi raggruppati);
- il verificarsi di un numero di casi di legionellosi superiore a quello prevedibile in una particolare area geografica.

Il manuale per accertamenti di casi di legionellosi a livello locale e regionale è un aiuto e una linea guida in tale direzione.

¹ <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik.html> (consultato il 26.04.2024).

² <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html> (consultato il 26.04.2024).

3 Presentazione e analisi dei dati

Il numero provvisorio dei casi è aggiornato ogni settimana sul sito web dell'UFSP *Cifre sulle malattie infettive*³. Questo sito tiene conto anche dei casi che sono stati dichiarati solo dai laboratori, ma che non sono ancora stati classificati in modo definitivo perché manca ancora la dichiarazione di referti clinici. Ulteriori dati epidemiologici sui casi dichiarati sono pubblicati in un rapporto annuale sulla situazione sul sito web dell'UFSP *Legionellosi (malattia del legionario)*⁴.

La comparabilità con altri Paesi europei è garantita dall'uso della stessa definizione del caso. Tuttavia, la possibilità di un confronto diretto delle incidenze dichiarate o dei tassi di dichiarazione è limitata perché i sistemi di dichiarazione nazionali sono strutturati in modo diverso e la diagnostica è differente da Paese a Paese.

Bibliografia

Legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp; RS 818.101).

Ordinanza del 29 aprile 2015 concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Ordinanza sulle epidemie, OEep; RS 818.101.1).

Ordinanza del DFI del 1° dicembre 2015 sulla dichiarazione di osservazioni relative alle malattie trasmissibili dell'essere umano (ODMT; RS 818.101.126).

³ <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/zahlen-und-statistiken/zahlen-zu-infektionskrankheiten.html> (consultato il 26.04.2024).

⁴ <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/krankheiten-im-ueberblick/legionellose.html> (consultato il 26.04.2024).